



COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 77 in data: 28.12.2022 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO, A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SPINADESCO AL DIPENDENTE S.B. A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO QUESTO ENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004

L'anno **duemilaventidue** addi **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19.10** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BONAZZOLI ANTONIO	P
GHEDINI RAFFAELLO	P
CORTELLINI LIVIO	P

Totale presenti **3**
 Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **TOMASONI GIOVANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONAZZOLI ANTONIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 08/03/2022, esecutiva, avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 - APPROVAZIONE”;

DATO ATTO che, mediante il sopra citato provvedimento, si è stabilito, fra l’altro:

- di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
- di rispettare il limite della spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 come modificato dal 113/2016;
- di prevedere l’assunzione delle seguenti figure per esigenze di carattere temporaneo: COMMA 557 addetto al servizio elettorale e servizi demografici;

CONSIDERATO che:

- ai fini dell’esplicitamento dei procedimenti in corso, e futuri, che fanno capo all’Area demografici/elettorale è necessaria una particolare competenza nel settore, in quanto tale materia richiede esperienza;
- deve essere garantita la continuità e regolarità del Servizio per assicurare la funzionalità dell’Ente, oltre che il buon andamento e l’efficacia dell’azione amministrativa;

RISCONTRATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, stante la specificità delle competenze richieste e i carichi di lavoro già assegnati ai dipendenti dell’Ente.

RICHIAMATI:

- l’art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita: “[...] *I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza [...]*”;
- l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

VISTA la nota in data 29/11/2022, agli atti prot. n. 3437, con la quale si chiede la disponibilità del comune di Spinadesco al rilascio dell’autorizzazione per l’impiego del dipendente Simona Barisani, istruttore D – PE D3 a tempo pieno indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 (al di fuori dell’orario di lavoro ordinario) per 12 mesi a decorrere dall’ 01/01/2023;

VERIFICATA la disponibilità del dipendente interessato;

PRESO ATTO che il comune di Spinadesco, con nota pervenuta all’ufficio protocollo, n. 3764 in data odierna, conservata agli atti, ha comunicato l’autorizzazione al dipendente Simona Barisani a prestare servizio, al di fuori dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, presso il Comune di Gabbioneta Binanuova, per un massimo di sei ore settimanali, a partire dall’01/01/2023 fino al 31/12/2023;

RILEVATO che la norma sopra richiamata detta una disciplina particolare per gli enti locali di piccole dimensioni, al fine di far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli stessi e introduce (come si evince dal parere del Consiglio di Stato 25 maggio 2005, sez. I, n. 2141/2005) una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1 del D.lgs. 165/2001, di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi dei dipendenti pubblici.

DATO ATTO CHE:

- obiettivo preminente delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate a n. 6 ore settimanali, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione;
- dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, si evince che “[...] il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [...]”;
- tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;
- l'orientamento della giurisprudenza contabile è quello secondo il quale non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con l'Ente di appartenenza del dipendente interessato di apposita convenzione in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Infatti, presso l'Ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'Ente di provenienza. Al contrario, si determina una relazione organizzativa esclusivamente tra l'Ente utilizzatore e la persona fisica del lavoratore dipendente dall'Ente cedente: il dipendente va ad espletare una prestazione lavorativa ulteriore e diversa da quella da svolgere presso il datore di lavoro, in deroga al principio di esclusività. (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009).

VERIFICATO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio con riferimento al rendiconto 2021 e Bilancio finanziario 2022/2024;
- l'Ente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 08.03.2022 il piano di azioni positive per il triennio 2022-2024;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 08.03.2022;
- questo ente ha adottato il Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance-PEG 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2022;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2022, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

PRESO ATTO CHE:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2022-2024 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 28/03/2022 sono stati approvati rispettivamente il D.U.P. ed il Bilancio finanziario per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 28/11/2022 è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO);

DATO ATTO che la spesa derivante dalla collaborazione in oggetto, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio triennale 2022-2024;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra espresso e a seguito del rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, di attivare una collaborazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, con il dipendente del comune di Spinadesco, sig.ra Barisani Simona dall' 01/01/2023 sino al 31/12/2023 per un massimo di 6 ore settimanali;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** integralmente quanto indicato in premessa;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Spinadesco all'utilizzo da parte di questo Comune della dipendente Simona Barisani, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per un massimo di sei ore settimanali, a decorrere dall' 01/01/2023 sino al 31/12/2023;
3. **DI DARE ATTO CHE:**
 - le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, e che il calendario di presenze settimanali sarà in seguito concordato tra i due Enti, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Istruttore – Cat D - PE D3, commisurata a 6 ore di lavoro settimanale;
 - la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale ex art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché dei vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii e trova copertura finanziaria all'interno degli stanziamenti del Bilancio triennale 2022-2024;
4. **DI AGGIORNARE** conseguentemente il Piao 2022_2024 approvato con delibera GC n. 63 del 28.11.2022 nella sezione III: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO che accoglie il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022_2024 approvato con delibera n. 6/2022, rideterminando le assunzioni delle figure per esigenze di carattere temporaneo nei termini che seguono:

Profilo/categoria	Costo ente Anno 2023
Comma 557 addetto al servizio elettorale e servizi demografici	€ 6.424,00
Totale	€ 6.424,00

5. **DI DEMANDARE** al competente Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente deliberato.

Ravvisata l'urgenza di garantire la prestazione lavorativa, presso questo Comune, del dipendente di cui trattasi, con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DICREMONA

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale N. 77 del 28.12.2022

F.to Il Segretario Comunale

Tomasoni dott.ssa Giovanna

Deliberazione avente per oggetto: **“CONFERIMENTO DI INCARICO, A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SPINADESCO AL DIPENDENTE S.B. A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO QUESTO ENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 ”**

PARERE di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, e del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

in ordine alla regolarità **TECNICA**: Favorevole

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOMASONI GIOVANNA

Gabbioneta Binanuova, lì 28.12.2022

in ordine alla regolarità **CONTABILE**: Favorevole

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Martellenghi Cristina

Gabbioneta Binanuova, lì 28.12.2022

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BONAZZOLI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

- La sestessa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, 24.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì' 24.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la sestessa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la sestessa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n. in seguito:

- A denuncia di vizio di legittimità / competenza
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta

e che:

- nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
